

Penale Sent. Sez. 6 Num. 51014 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 30/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Distefano Gabriele Emanuele, nato a Paternò il 13/05/1991

avverso l'ordinanza del 22/08/2019 della Corte di Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato Rabbitto Giuseppe, difensore di Di Stefano Gabriele Emanuele,

che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente della Corte di appello di Catania applicava al cittadino italiano Distefano Gabriele Emanuele la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliero alla P.G., all'esito della



convalida del suo arresto provvisorio al fine della consegna alle Autorità giudiziarie tedesche richiesta con mandato di arresto europeo cautelare.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il Distefano ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt.7, co.2 e 13, co.2 legge n. 69 del 2005 e 178, perché l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del difetto della doppia punibilità essendo prevista per il corrispondente reato nazionale di evasione fiscale la soglia di punibilità di euro 250.000,00 ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, mentre l'importo dell'evasione contestata al ricorrente ammonterebbe ad euro 185.753,25 e si tratterebbe inoltre di ipotesi tentate e non consumate.

2.2. Vizio della motivazione per illogicità e violazione di legge in ordine al pericolo di fuga. Si rileva al riguardo: 1) che non è stata considerata la circostanza che il Distefano è giunto in Italia prima che l'A.G. straniera avesse emesso in data 22 maggio 2019 il mandato di arresto, ovvero con il volo Monaco di Baviera-Catania del 21 maggio 2019; 2) che il mancato rientro in Germania con il volo programmato di ritorno, dopo aver saputo dell'arresto dei propri congiunti, non dimostra la sua intenzione di sottrarsi alla consegna, essendosi presentato spontaneamente alla G.d.F., fornendo il proprio domicilio e la propria utenza telefonica, tanto da essere poi stato trovato nei luoghi indicati al momento del suo arresto, non potendosi desumere il pericolo neppure dalla gravità dei reati, atteso anche l'errato riferimento ad una condotta protrattasi per un arco temporale di sei mesi.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt.6 e 12, co.3 legge n. 69 del 2005 e 178, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa traduzione in lingua italiana del mandato di arresto o dell'informativa SIS.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art.6 lett. f) legge n.69 del 2005, per mancanza dell'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legislazione dello Stato di emissione, essendo stata indicata nell'informativa SIS solo quella massima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto va rammentato che il ricorso per cassazione è esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali nella procedura passiva del mandato di arresto europeo, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., ed è consentito solo per denunciare la violazione di

legge e può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).

2. Ciò detto, si ritiene fondato solo il motivo proposto per violazione di legge in merito al pericolo di fuga, mentre gli altri motivi sono tutti inammissibili per manifesta infondatezza.

Con riguardo alla mancata traduzione del mandato di arresto in lingua italiana si rileva che nel corso della convalida il presidente della corte di appello di Catania ha dato le informazioni sul contenuto del mandato di arresto e che analoghe informazioni risulta che sono state date anche in sede di arresto da parte degli agenti di P.G (vedi verbali udienza convalida e verbale di arresto, allegati al ricorso).

Peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, legge 69/2005 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto (vedi per tutte, Sez. 6, 05/04/2017, Rv. 269838).

3. Manifestamente infondati sono anche i motivi incentrati sulla questione del superamento della soglia di punibilità, perché articolati sul presupposto che il titolo di reato posto a fondamento del m.a.e. possa ritenersi corrispondente al meno grave reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. 74/2000 per ommesso versamento IVA, contrariamente a quanto considerato nell'ordinanza di convalida che ha ravvisato la corrispondenza ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatturazioni e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt.2 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74), quindi per reati con riferimento ai quali le soglie di punibilità sono state abrogate dal d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n.148.

La individuazione dei corrispondenti reati nazionali operata in sede cautelare non è stata oggetto di alcun rilievo specifico da parte del ricorrente che ha apoditticamente ritenuto di ravvisare l'ipotesi dell'omesso versamento dell'IVA a fronte del chiaro riferimento nella parte descrittiva dei fatti contenuta nel

mandato di arresto alle cosiddette frodi carosello, che pur nelle diverse possibili varianti, presuppongono generalmente l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti.

Oltre a tale aspetto che già inficia l'ammissibilità del motivo per difetto di specificità, in ogni caso si deve rammentare che la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della L. n. 69 del 2005 per l'esecuzione della consegna, risulta espressamente mitigata dal comma secondo del medesimo articolo proprio con riferimento alla materia delle tasse ed imposte, non richiedendosi la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che le stesse risultino analogicamente assimilabili, di guisa che si è escluso in relazione ai reati tributari che assuma rilievo il superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana (vedi, Sez. 6, 18/02/2015, Rv. 262806).

4. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in relazione all'art.6, lett. f), legge n.69 del 2005, per la mancata indicazione nell'informativa SIS della pena minima stabilita dalla legislazione dello Stato di emissione, atteso che tale omissione non condiziona la legittimità della convalida dell'arresto e della misura cautelare, essendo previsto che tali omissioni possano essere integrate a norma dell'art. 6 co.2, della legge cit. nel corso della procedura per l'esecuzione del mandato di arresto attraverso le richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.16 stessa legge.

5. E', invece, fondato il motivo relativo al pericolo di fuga.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, previsto quale condizione di legittimità dell'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 9 L. n. 69 del 2005, deve assumere connotati di concretezza ed essere argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha invece dato per scontata la scelta del ricorrente di sottrarsi alla esecuzione del mandato di arresto sulla base della sola considerazione della gravità dei reati e del mancato rientro in Germania.

Orbene con riguardo alla gravità del reato è evidente che non possa da tale considerazione astratta ricavarsi la prova del pericolo di fuga.

Altrettanto vale per la circostanza del mancato rientro in Germania nonostante il già programmato volo aereo che rappresenta soltanto una esplicitazione della volontà di non acconsentire alla consegna, senza che da essa possa desumersi la volontà di sottrarsi alla decisione che la corte di appello dovesse poi prendere all'esito della procedura per l'esecuzione del mandato di arresto.

Non vi è dubbio che l'essersi presentato spontaneamente alla G.d.F., fornendo il proprio domicilio e la propria utenza telefonica, ancor prima dell'esecuzione dell'arresto, tanto da essere poi stato arrestato presso il luogo indicato, integri un comportamento che contraddice la volontà di sottrarsi alla procedura giurisdizionale nazionale prevista per la consegna allo Stato emittente, essendo il mancato rientro in Germania di per sè indicativo unicamente della legittima aspettativa da parte del ricorrente che la richiesta di consegna sia valutata da parte dell'Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, per una rivalutazione del quadro cautelare che evidenzi la concretezza del pericolo di fuga, sulla base di argomenti diversi da quelli considerati nell'ordinanza annullata.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2019

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

